m_pi.AOODRPU.REGISTRO UFFICIALE.U.0035634.05-11-2021

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Ufficio II – Gestione delle risorse umane del comparto scuola – attuazione degli ordinamenti – Istruzione non statale – Gestione delle risorse finanziarie.

FGIC819005 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003856 - 05/11/2021 - A26a - Scioperi, trattenu - E

Prot. (in intestazione)
Dirigente: Esterina Lucia Oliva

Bari, (fa fede il protocollo)

A tutte le Istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado della Regione Puglia
(peo istituzionali)

Ai Dirigenti
degli Uffici Territoriali dell'USR Puglia
(peo istituzionali)

p.c.

Alle segreterie regionali
delle OO.SS. Comparto Scuola
e Area V
(loro indirizzi peo)

Al sito web dell'USR-Puglia

Oggetto: **Comunicazione Urgente.** Sciopero generale a oltranza proclamato dalle ore 00.01 dell'1 novembre alle ore 23.59 del 15 novembre 2021 dall'Associazione Sindacale F.I.S.I.

Si fa seguito alla nota prot. AOODRPU 35412 del 4 novembre 2021 relativa allo sciopero generale proclamato dalle ore 00.01 dell'1 novembre alle ore 23.59 del 15 novembre 2021 dall'Associazione Sindacale F.I.S.I.

A riguardo si segnala che l'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Istruzione con nota mail del 4 novembre 2021 ha comunicato che, con deliberazione n. 21/256, che si allega alla presente, la Commissione di Garanzia ex legge 146/90 ha statuito in merito allo sciopero ad oltranza dall'1 al 15 novembre, proclamato dal FISI in data 29 ottobre 2021, affermando che:

- per la durata complessiva dell'astensione e la prevista modalità di partecipazione risulta estranea alla stessa nozione di sciopero recepita dall'art. 40 della Costituzione, consolidata anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cassazione n.24653 del 3 dicembre 2015);
- l'azione viola, in forza della sua estensione temporale cumulativa, non solo i limiti esterni, quali dati dalla osservanza delle regole poste alla sua effettuazione con riguardo ai servizi pubblici essenziali, ma anche e prima di tutto i limiti interni attinenti alla sua riconducibilità alla nozione costituzionale;
- trattasi, pertanto, di una astensione non riconducibile alla nozione di sciopero quale incorporata nell'art. 40 della Costituzione e che come tale fuoriesce dalla competenza della Commissione;
- **conseguentemente, l'assenza dei lavoratori che aderiscano alla protesta deve ritenersi ingiustificata a tutti gli effetti di legge, con la possibilità, per le amministrazioni che erogano servizi pubblici essenziali, di attivare nei confronti dei lavoratori i rimedi sanzionatori per inadempimento, previsti dal diritto dei contratti.**

La presente comunicazione, con la deliberazione n. 21/256 adottata dalla Commissione di Garanzia, è pubblicata anche sul sito web di questo USR- Direzione Generale.

Il Dirigente
Esterina Lucia Oliva
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993)

Uff. II
Via S. Castromediano, 123 – 70126 BARI. Tel. 0805506111 .Fax 0805506229
e-mail direzione-puglia@istruzione.it. Sito WEB http://www.pugliausr.it